COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASSOCIAZIONE AVVOCATI ALBANESI IN ITALIA

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1) È costituita, dal 26 Gennaio 2019, l'Associazione Avvocati Albanesi in Italia, in breve AAI a durata illimitata.

2) Essa ha sede legale in Roma, Piazzale Clodio, nr. 18, CAP 00195, mentre la sede operativa è individuata presso lo studio del Presidente *pro-tempore* dell'Associazione. La sede legale potrà essere trasferita con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea Generale, quella operativa potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo, comunicata a tutti gli associati tramite PEO o PEC.

3) Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e di adempiere alle obbligazioni che ne scaturiscono.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

1) L'Associazione di categoria, in quanto composta da avvocati e praticanti avvocati di origini albanesi (per dottori in giurisprudenza vedersi art. 3, comma 2), è autonoma, apolitica e indipendente da qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, che abbia diverso o medesimo oggetto di attività e non ha scopo di lucro.

2) L'Associazione persegue la tutela degli avvocati albanesi o di origini albanesi in Italia e all'estero, valorizzandone il ruolo sociale, e con ciò ponendosi il fine ultimo della garanzia dei diritti delle persone.

3) L'AAI si propone di:

a) tutelare la categoria aderente alla presente associazione, valorizzando e preservandone le competenze, il ruolo e l'etica professionale in conformità alle disposizioni della deontologia forense;

b) instaurare e mantenere le relazioni con le istituzioni italiane, albanesi, internazionali ed i privati;

c) promuovere l'aggiornamento professionale ed iniziative in ambito giuridico e culturale;

d) organizzare corsi di preparazione all'esame di avvocato e corsi di aggiornamento;

e) vigilare e attivarsi per la tutela dei diritti individuali e collettivi delle persone e in particolare dei cittadini Albanesi presenti sul territorio Italiano;

f) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;

g) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;

h) promuovere, anche in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni attive nella difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, iniziative volte all'introduzione o la modifica di norme giuridiche;

i) intervenire e costituirsi in giudizio, di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, di promuovere giudizi o di resistere negli stessi per le finalità di cui al presente Statuto.

4) Per raggiungere tali scopi, l'AAI si impegna di:

A) organizzare attività scientifiche e culturali; B) promuovere e mantenere rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali; C) studiare, proporre e sostenere soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuovere e sostenere la presenza dell'avvocatura di origine albanese nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari; D) creare una rete di professionisti composti dagli iscritti, che fornisca servizi di informazione e domiciliazione nelle diverse sedi giudiziarie ove siano presenti; E) promuovere la caratterizzazione comune dei criteri di attività professionale, anche mediante la possibilità di tutti gli iscritti di munirsi di segni distintivi comuni e di spenderli sui propri documenti professionali

(carta intestata, biglietti da visita, sito internet personale etc..); F) creare un sito internet che fornisca gli aggiornamenti sulle attività dell'associazione; G) valorizzare le competenze specifiche degli iscritti, riportandole esplicitamente,laddove sia comunicata dall'iscritto, mediante il sito internet in apposita sezione; H) realizzare pubblicazioni scientifiche, sia in collaborazione con riviste e case editrici sia attraverso la pubblicazione in via autonoma oppure con l'apporto di altre associazioni o istituzioni forensi.

ART. 3 - SOCI E QUOTE

1) Possono essere soci dell'Associazione gli avvocati e i praticanti avvocati albanesi e/o di origini albanesi iscritti rispettivamente in un Albo Professionale o in un Registro tenuti da un Consiglio dell'Ordine in Italia ed esercenti effettivamente l'attività forense, i quali non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nell'ultimo biennio.

2) Possono altresì essere soci dell'Associazione i dottori/dottoresse in giurisprudenza albanesi e/o di origini albanesi, che abbiano conseguito il titolo di laurea in Italia oppure che abbiano ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all'estero.

3) Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto le persone fisiche.

4) La richiesta d'iscrizione, presentata con domanda scritta e l'esplicita dichiarazione dei requisiti necessari, è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo e la stessa viene accettata con delibera comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla richiesta.

5) L'iscrizione e la qualifica di socio divengono effettive all'avvenuto pagamento della quota associativa relativa all'anno di riferimento della domanda.

All'inizio di ciascun mandato, il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale che dovrà essere corrisposta all'atto di iscrizione e, successivamente, entro il 31 Gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio, fatto salvo quanto previsto per i

soci onorari di cui all'art. 4, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo senza necessità di ratifica assembleare. Per l'anno 2018/2019 la quota associativa di adesione viene determinata in € 50,00, ridotta del 50% per i praticanti per i primi 5 anni dall'iscrizione all'associazione.

7) La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione del socio che tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi dell'Associazione o comunque all'etica professionale, anche personale qualora avesse ripercussioni sulla rappresentanza esterna della AAI, deliberate dal Consiglio Direttivo o per dimissione. In quest'ultimo caso il socio che rivesta una carica nell'Associazione la conserva fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ultima Assemblea Generale.

8) La delibera di espulsione o decadenza è impugnabile innanzi all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

ART. 4 – CATEGORIE DI SOCI

1) I soci sono fondatori, ordinari, onorari.

2) sono soci fondatori i sottoscrittori originari dell'atto costitutivo, come ivi individuati;

3) sono soci ordinari gli associati che siano iscritti all'associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota annuale;

4) sono soci onorari i soci fondatori che non siano più in possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, sempre che siano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3.

I soci fondatori hanno diritto di voto deliberativo nell'Assemblea Generale e diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo nell'Assemblea Generale e diritto di elettorato attivo e passivo con i limiti indicati nello Statuto.

I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo né di voto deliberativo e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

ART. 5 – ORGANI

Sono organi dell'AAI: a)L'Assemblea Generale; b)il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d)il Tesoriere; e) il Collegio dei probiviri

ART. 6 – ASSEMBLEA GENERALE

1) L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo sia in sede ordinaria, almeno una volta l'anno, sia straordinaria.

2) Può essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ovvero su iniziativa di almeno un decimo dei soci ordinari e/o fondatori, mediante richiesta rivolta al Consiglio Direttivo.

ART. 6.1 – COMPENTENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1) L'Assemblea Generale in sede ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo di gestione patrimoniale e l'operato del Consiglio Direttivo;

b) esamina ed approva il bilancio preventivo per il nuovo servizio;

c) ratifica la delibera del Consiglio Direttivo in merito all'ammontare della quota associativa annuale;

d) elegge ogni biennio i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli iscritti all'Associazione che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto;

e) elegge il Presidente ed il Collegio dei probiviri con maggioranza assoluta degli aventi diritto;

f) decide sulle impugnazioni delle delibere di non ammissione, decadenza ed espulsione del socio, assunte dal Consiglio Direttivo; L'Assemblea decide entro 30 giorni dall'impugnazione, oppure 60 giorni nel caso di complessità della vertenza, comunicando il provvedimento all'interessato nei successivi 15 giorni, e può esprimere il voto anche a mezzo PEC oppure in riunione audiovisiva. Le decisioni sono motivate succintamente, adottate a maggioranza assoluta o con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e con efficacia vincolante.

2) L'Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria per deliberare su argomenti che appaia opportuno sottoporre all'esame della medesima ovvero nei casi previsti dallo Statuto.

3) L'Assemblea Generale è anche giudice di eventuali conflitti fra i componenti del Consiglio Direttivo, che non si risolvono a votazione nell'ambito del Cda medesimo. L'Assemblea Generale ha, inoltre, il potere di revocare in qualsiasi momento il mandato a qualunque consigliere previa proposta del Presidente del Consiglio Direttivo ed in ragione di comprovate condotte contrarie all'interesse dell'associazione oppure del 1/10 dei componenti dell'Associazione stessa.

ART. 6.2 – CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) L'avviso della convocazione dell'Assemblea deve essere dato almeno 30 giorni prima della data fissata per la stessa, a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo a raggiungere il destinatario.

2) L'Assemblea è validamente costituita nel caso sia presente almeno la metà degli iscritti quali soci fondatori ed ordinari;

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne regola il corretto svolgimento, verifica la valida costituzione della medesima e sovraintende alle operazioni di voto.

4) Il Segretario dell'Associazione assume il ruolo di segretario dell'assemblea e redige il verbale con espressa indicazione delle delibere assunte, che, con sottoscrizione del Presidente della riunione e del Segretario, deve essere osservato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito quaderno, consultabile presso la sede dell'Associazione da parte di ogni associato ed in qualsiasi momento, e di cui potrà essere richiesta copia anche parziale. In caso di assenza all'Assemblea, il Segretario viene sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo.

5) Possono partecipare all'Assemblea Generale tutti i soci iscritti che siano in regola con il versamento della quota annuale, i quali esercitano il diritto di voto secondo quanto

stabilito dallo Statuto. E' ammessa la partecipazione anche dei soci onorari ma senza diritto di elettorato attivo e passivo né di voto deliberativo.

6) E' ammessa la partecipazione e l'esercizio del voto a mezzo di delega: in tal caso, non potrà essere conferita più di una delega per ciascun partecipante; in ogni caso, non è ammesso il voto per delega nel caso di votazioni relative all'elezione di cariche sociali o comunque di persone.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salvo diverse previsioni dello Statuto.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo: A) si occupa della gestione amministrativa e patrimoniale dell'associazione e svolge attività di indirizzo e orientamento dell'attività associativa; B) attua l'indirizzo politico – programmatico individuato dall'Assemblea Generale; C)mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi e giudiziarie, con le forze politiche e culturali, in Italia e a livello internazionale.

2) I componenti, in numero 9, di cui almeno 6 avvocati compreso il Presidente, sono eletti dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria. In caso di parità di voti tra i professionisti iscritti ad un Albo, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati o al Registro Praticanti. I consiglieri effettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili solo una volta consecutivamente.

3) Fa parte del Consiglio Direttivo di diritto il Presidente;

4) Il Consiglio è presieduto dal Presidente che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio o 1/3 dei componenti dell'Assemblea, con avviso inviato almeno 15 giorni prima. Le riunioni possono svolgersi anche mediante collegamento audiovisivo telematico.

5) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, alla prima convocazione, di almeno 5 componenti e le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere sono comunicate agli iscritti all'Associazione ed sono impugnabili, entro 30

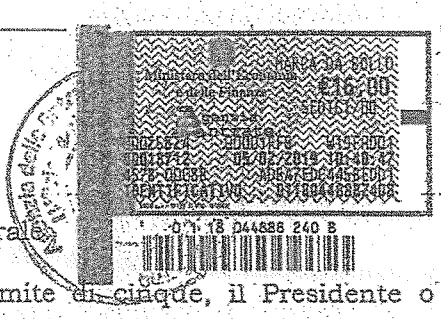

giorni dalla comunicazione, dinanzi all'Assemblea Generale.

5) Qualora il numero dei componenti scenda sotto il limite di cinque, il Presidente o almeno un decimo degli iscritti all'Associazione convoca l'Assemblea per il ripristino del numero dei componenti il Consiglio.

ART. 7.1 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DELEGHE

Possono essere eletti consiglieri del Consiglio Direttivo per non più di due mandati consecutivi i soci fondatori ovvero i soci ordinari che siano iscritti da almeno tre anni all'associazione e che abbiano partecipato attivamente nel corso dei due anni precedenti all'attività associativa.

All'interno del Consiglio Direttivo sono designati, in occasione della prima riunione, il Vice Presidente, il Segretario. Tra i restanti componenti possono essere affidate specifiche deleghe per aree di attività.

Delle nomine deve essere data tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti.

ART. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto dall'assemblea e dura in carica due anni senza possibilità di essere rieletto per più di due mandati consecutivi;

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio; egli opera in nome e per conto della medesima verso i terzi, per i fini dell'Associazione e dando esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella successiva riunione.

Il Presidente nomina o revoca altresì eventuali Procuratori dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, controllandone la valida costituzione e regolandone lo svolgimento in modo da garantire la correttezza delle deliberazioni assunte.

Presidente relaziona annualmente l'Assemblea Generale riunita in seduta ordinaria
erato del Consiglio Direttivo e sulla gestione contabile dell'Associazione.
ualora per qualsiasi motivo venga a mancare il Presidente, il Consiglio deve riunirsi,
ato da almeno due consiglieri, entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente. In
i semplice impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nei suoi compiti dal
residente.

ART. 8.1 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a carica di Presidente e di Consigliere verranno prese in considerazione le auto-
idature e le segnalazioni dei soci, previo interpello dell'interessato, pervenute almeno
orni prima della riunione dell'assemblea.
osa dei candidati verrà comunicata a tutti i soci dell'associazione 3 giorni prima
assemblea.

ART. 9 – VICE PRESIDENTE

ice presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso
ssenza, impedimento o decadenza, lo sostituisce fino a nuova elezione, assumendo
i facoltà e potere del Presidente.

ART. 10 – SEGRETARIO

Il segretario, il quale potrà essere coadiuvato da altri 2 consiglieri del gruppo
rettivo da scegliere all'inizio di ogni mandato, con la facoltà di operare
ngiuntamente in caso comunicazioni, organizzazione di riunioni etc. o
sgiuntamente, ad es. in caso di controfirma degli atti:

compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci;

provvede alla corrispondenza e a tutte le comunicazioni istituzionali;

organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, redigendone i
elativi verbali e verifica i poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo;

cura l'esecuzione delle delibere del C. D. e delle disposizioni del Presidente;

coordina l'attività degli organi associativi;

f) controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

ART. 11 – TESORIERE

1) Il tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze. Redige i bilanci preventivi e consuntivi, esprime parere in occasione di ogni deliberazione che richieda oneri economici a carico dell'Associazione.

2) Il Tesoriere è l'unico soggetto autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti dall'associazione ed a rilasciare quietanza delle somme incassate dall'associazione.

ART. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Questo Collegio, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, decide sulle controversie che dovessero intervenire tra gli associati con la prudenza del buon padre di famiglia.

ART. 13 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1) L'Associazione ha durata illimitata.

2) L'Associazione sarà sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale assunta con la maggioranza dei nove decimi degli aventi diritto al voto.

3) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad un'associazione forense che persegua analoghe finalità, che sarà indicata nella medesima delibera di scioglimento unitamente alla designazione del soggetto che assumerà il ruolo di liquidatore e di legale rappresentante *pro tempore*.

ART. 14 – PATRIMIONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dalle quote associative versate dagli associati e dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie dei sostenitori;

2) dagli avanzi di gestione;

3) da qualsiasi contributo, erogazione e lascito fatto a favore dell'associazione da persone fisiche, società o enti pubblici o privati.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 15 - ONORIFICITA' DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi negli organi dell'Associazione sono svolti a titolo onorifico e non comportano alcun compenso o emolumento, diverso dal mero rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'interesse dell'Associazione, anche ai fini di rappresentanza della stessa, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo nella loro natura.

ART. 16 – NORME FINALI E MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua approvazione.

Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea Generale, purché le modifiche rientrino specificatamente nell'Ordine del Giorno e le proposte siano state inviate per conoscenza a tutti gli iscritti unitamente all'avviso di convocazione della medesima assemblea.

Salvo diversa previsione le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare un regolamento per la disciplina delle attività dell'Assemblea e dello stesso Consiglio. Con le stesse modalità possono procedere anche gli altri organi disciplinati dal presente Statuto per adottare i rispettivi regolamenti le cui previsioni non possono porsi in contrasto con le norme previste dal presente Statuto.

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile italiano e le altre norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Firenze 26 Gennaio 2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

Avv.Uljana GAZIDEDE